

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Doc. II

n. 27

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa della GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 1999

Modificazione degli articoli 5, 30, 53, 102-*bis*, 108, 135-*bis*
e 151-*bis* del Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presente proposta di modifica, che sottopone al voto dell'Assemblea, la Giunta per il Regolamento ritiene di aver compiuto un primo, significativo passo verso l'adeguamento delle norme regolamentari del Senato alle nuove esigenze espresse dalla pratica.

Già a partire dagli inizi della scorsa legislatura, e più ancora nel corso della legislatura corrente, si è sviluppata una riflessione sulla necessità di adattare il Regolamento ad un quadro istituzionale che, rispetto a quello del tempo in cui il Regolamento stesso vedeva la luce, è imperniato su una legge elettorale maggioritaria e non più proporzionale. Basterà ricordare le disposizioni sui Gruppi parlamentari, e in specie quelle che dettano i requisiti perché il Consiglio di Presidenza possa autorizzare la costituzione di Gruppi che non raggiungano il *quorum* ordinario prescritto dal Regolamento (art. 14, comma 5), le quali sono così strettamente legate al sistema elettorale prevalente che, mutato questo, non hanno più trovato applicazione. E a parte altri esempi specifici, seppur forse non altrettanto incisivi, che si potrebbero citare, è proprio lo spirito del Regolamento che si informa alla logica e alle cadenze di un assetto di segno proporzionale.

Tuttavia, all'assenso generale sull'opportunità di modificare il Regolamento anche in alcuni suoi tratti essenziali, non ha corrisposto sinora, nonostante gli sforzi individuali, un'intesa concreta tra le forze politiche, capace di produrre e approvare testi di riforma. Alle riforme regolamentari di tipo strutturale sarà indispensabile ricorrere quando la situazione complessiva apparirà più matura e meglio definita.

Le modifiche qui proposte, dunque, non pretendono di prendere atto della nuova

configurazione della normativa sostanziale e dei suoi inevitabili riflessi sull'ordinamento del Senato, benché la disposizione sulla riserva dei tempi ai Gruppi delle opposizioni contenga già *in nuce* il riconoscimento di uno «statuto delle opposizioni», che in prospettiva andrebbe ulteriormente sviluppato e al quale andrebbero affiancate maggiori garanzie per il Governo per la realizzazione del proprio programma parlamentare. Esse, semmai, realizzano una ormai improcrastinabile «manutenzione» del Regolamento vigente, senza pregiudizio di ulteriori innovazioni che su altri temi (a partire, in primo luogo, dalla disciplina della costituzione dei Gruppi parlamentari) potranno seguire in tempi anche brevi.

Passando a dar conto brevemente dei singoli articoli del testo, si osserva che la previsione di decadenza dei Senatori Segretari, eletti in via suppletiva, che entrino a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale aderivano al momento dell'elezione (previsione realizzata aggiungendo un comma 9-*bis* all'art. 5 del Regolamento), si giustifica per il particolare legame che in questo caso sussiste fra Segretario e Gruppo parlamentare, nel senso che l'appartenenza al Gruppo parlamentare avente titolo a richiedere l'elezione suppletiva è fatto di legittimazione all'elezione stessa (art. 5, comma 5). Sotto tale profilo, la situazione dei Segretari «suppletivi» si differenzia strutturalmente da quella dei Segretari eletti all'inizio della legislatura e degli altri membri del Consiglio di Presidenza, ai quali la norma sulla decadenza non è destinata ad applicarsi.

Si rilevi che la decadenza trova la sua origine nel dato obiettivo del passaggio a un diverso Gruppo parlamentare, indipendentemente da un atto di volontà dell'inte-

ressato. La terminologia adottata («entri a far parte») vuole precisamente indicare che, qualunque sia l'evento che ha prodotto il tramutamento di Gruppo (quindi, anche il passaggio al Gruppo misto a seguito del dichiarato scioglimento del Gruppo originario, ad esempio), l'effetto di decadenza si verifica comunque e di pieno diritto, senza necessità di accertamento o presa d'atto di qualsivoglia organo del Senato.

Al fine di evitare una retroattività che suonerebbe ingiustificata, in quanto colpirebbe in forma sanzionatoria eventi che si sono prodotti sotto l'impero di una disciplina precedente, una disposizione transitoria chiarisce che la decadenza non si applica alle situazioni verificatesi prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione.

In tema di numero legale in Commissione (art. 30), la Giunta ha avvertito la diffusa esigenza di rendere più agevole il lavoro di questi organi, senza pregiudicare i diritti delle opposizioni. A tal fine, la Giunta ha proceduto attraverso una duplice bipartizione: *quorum* strutturale - *quorum* funzionale, da un lato; Commissioni in sede deliberante e in sedi a quella assimilate - Commissioni in tutte le altre sedi, dall'altro.

Ai fini della validità della seduta, un *quorum* strutturale è richiesto per le sole sedute in sede deliberante, redigente, destinate alla trattazione di affari *ex* art. 50, comma 2, all'espressione del parere su nomine e atti del Governo, alla elezione dell'Ufficio di Presidenza *ex* art. 27. In queste ipotesi, il *quorum* è fissato nella maggioranza dei componenti della Commissione. Con un emendamento che il relatore si riserva di presentare, verrà chiarito che tali sedi coincidono esattamente con quelle per le quali norma e prassi vigenti impongono già ora la presenza di tale maggioranza, e non di quella ridotta di un terzo dei componenti.

Il *quorum* della maggioranza dei presenti, ove prescritto, è accertato d'ufficio prima dell'inizio della seduta. In ogni altra sede (ad esempio, sede referente, svolgimento di comunicazioni del Governo, indagini cono-

scitive, interrogazioni), non occorrendo un *quorum* strutturale, tale accertamento non ha luogo. A questo proposito il relatore formulerà un proprio emendamento, con l'intento di sgombrare il testo da qualsiasi ragione di equivoco, anche se remota.

Quanto al *quorum* funzionale, esso coincide con quello strutturale nelle sedi in cui quest'ultimo è necessario, mentre in ogni altra sede è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti. Il terzo dei componenti, dunque, sopravvive come *quorum* funzionale, non più anche come *quorum* strutturale. Il principio di presunzione dell'esistenza del numero legale, proprio anche dell'Assemblea, si coordina con la norma per cui alla sua puntuale verifica si procede d'ufficio in occasione della prima votazione successiva alla chiusura della discussione generale e, in ogni caso, su richiesta anche di un solo Senatore (quest'ultima è evidentemente una forma di garanzia per evitare improvvisi colpi di mano). Come per l'Assemblea, la verifica del numero legale in Commissione può aver luogo soltanto prima di una votazione per alzata di mano, poiché qualsiasi forma di votazione qualificata comporta necessariamente l'accertamento incidentale del numero legale stesso.

All'accertata mancanza del numero legale, come è tradizione, segue la sospensione della seduta, per un tempo che - ancora in analogia con quanto si propone per l'Aula - è fissato in venti minuti.

Tenendo conto delle recenti disposizioni di legge, che prescrivono maggioranze qualificate per le votazioni in Commissione (si vedano art. 2, comma 7, legge 14 novembre 1995, n. 481, e art. 1, comma 3, legge 31 luglio 1997, n. 249, sui pareri vincolanti, rispettivamente, per la nomina dei componenti dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e del presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), si propone infine di inserire una disposizione ricalcata su quella dell'art. 107, comma 3, del Regolamento, al fine di consentire l'accertamen-

to del numero dei presenti prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di un *quorum* qualificato.

Delle proposte relative al numero legale in Assemblea (art. 108) si è già in parte detto a proposito della riduzione a venti minuti della durata di sospensione della seduta. Questa riduzione si è resa opportuna per la considerazione che spesso il numero legale viene a mancare per pochissimi voti, cosicché il protrarsi della sospensione per una intera ora costituisce un eccessivo impaccio all'ordinato svolgimento dei lavori parlamentari. La Giunta non ha ritenuto di accogliere proposte che pure erano state ventilate, quali l'elevazione del *quorum* dei richiedenti o il mantenimento della presunzione di esistenza del numero legale per un certo lasso di tempo successivo alla verifica.

Legato al tema del numero legale è anche il tema degli effetti del parere contrario della 5^a Commissione permanente. Nella sua formulazione attuale, la disposizione dell'art. 102-*bis* del Regolamento conduce alla conseguenza – certamente non voluta e sistematicamente incoerente – di consentire anche a un solo Senatore di richiedere l'accertamento del numero legale mediante la presentazione di un emendamento di spesa sprovvisto della necessaria copertura finanziaria. Viene così a realizzarsi una concreta elusione delle norme che impongono *quorum* particolari per la richiesta di verifica e di votazione qualificata.

La soluzione proposta – che ricalca quella racchiusa nel *Doc. II*, n. 15, di iniziativa dei senatori Morando e Vegas – prevede che gli emendamenti colpiti dal parere contrario della Commissione bilancio per ragioni di copertura siano procedibili solo se appoggiati da almeno quindici senatori, cioè da un numero pari a quello richiesto per la votazione nominale con scrutinio simultaneo. Nel corso dei lavori della Giunta, è stata avanzata anche la diversa soluzione di lasciare invariata la disciplina ordinaria circa la procedibilità di tali emendamenti, sta-

bilendo invece che, in caso di accertata mancanza del numero legale, l'emendamento debba intendersi respinto. A parte ogni altra considerazione, a questa soluzione è sembrata opporsi la norma dell'art. 64, terzo comma, della Costituzione. Poiché «le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti», è sembrata discutibile la legittimità costituzionale di una norma di Regolamento che assegnasse valore di deliberazione, sia pure di segno negativo, ad un fatto che costituisce piuttosto una non-deliberazione.

Il ricorso alla tecnica della improcedibilità è parso preferibile rispetto a quella della improponibilità, giacché quest'ultima presuppone un difetto genetico dell'atto, mentre la carenza di copertura finanziaria può emergere – ed è anzi questa la regola – solo successivamente alla rituale presentazione dell'emendamento, con il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'art. 100, comma 7, del Regolamento.

Si è ritenuto di non dover estendere la disciplina della improcedibilità ai singoli articoli e al disegno di legge nel suo complesso, sulla scorta di un rilievo di ordine pratico e uno di carattere sistematico. Quanto al primo, perché l'esperienza di oltre un decennio dimostra che i casi di articoli o di provvedimenti votati con il parere contrario della Commissione bilancio *ex art. 81* della Costituzione sono rarissimi; quanto al secondo, perché non è sembrato coerente estendere ad articoli e disegni di legge condizioni che il Regolamento invece ben conosce per gli emendamenti, per la presentabilità dei quali norme e prassi prevedono limiti temporali e *quorum* di sottoscrittori.

Emendamenti, articoli e disegni di legge trovano il dato di disciplina comune nell'essere sottoposti a votazione mediante procedimento elettronico in presenza del parere contrario della Commissione bilancio, fondato su motivazioni di mancante o insufficiente copertura finanziaria.

Come si accennava agli inizi, una cospicua apertura della proposta verso il mutato assetto politico-istituzionale è data dal nuovo testo dell'art. 53, comma 3, del Regolamento, che attribuisce ai Gruppi parlamentari di opposizione il diritto di vedere discussi in Assemblea propri disegni di legge. La Giunta sottolinea l'innovazione costituita dall'aver codificato per la prima volta, nel Regolamento del Senato, il concetto di opposizione parlamentare.

È naturale che questo «diritto di tribuna» dia all'opposizione la facoltà di far discutere i propri provvedimenti, non di vederli approvati. Infatti, per la discussione in Assemblea varranno le disposizioni comuni, comprese quelle relative all'ammissibilità di questioni pregiudiziali, sospensive, per il rinvio in Commissione.

A fianco del «diritto di tribuna», il *question time* (art. 151-bis) tende in primo luogo a rafforzare il ruolo parlamentare delle opposizioni. L'istituto non è nuovo, poiché era già stato introdotto con la riforma del 1988. Tuttavia esso non è mai entrato nella consuetudine del Senato ed ha avuto solo pochissime applicazioni, immediatamente successive alla riforma di cui si è detto. Secondo la proposta, il *question time* realizza un vero botta e risposta, tutto basato sui principi della oralità e della immediatezza, che dovrebbe essere esaltato sia dalla eventuale trasmissione televisiva diretta, sia dalla sua collocazione in giorni e ore centrali della settimana parlamentare, da affidarsi alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La Giunta ha infine convenuto su una modifica relativa ai modi di votazione delle autorizzazioni a procedere per reati ministeriali, con l'obiettivo di consentire all'Assemblea di esprimere la sua reale volontà. Difatti, l'art. 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dispone che la Camera competente possa negare l'autorizzazione a procedere a maggioranza assoluta dei componenti. L'esperienza insegna che circostanze contingenti spesso impediscono, anche solo per pochissimi voti, il raggiungimento di quel *quorum* e frustrano così il reale intendimento del Senato. A questo scopo, la Giunta propone di assegnare alla votazione una intera giornata di lavori e di introdurre una fattispecie a formazione progressiva: conclusa la discussione, il Senato vota con procedimento elettronico; quindi, per tutta la durata della seduta antimeridiana e per la successiva seduta pomeridiana, i Senatori che non abbiano votato hanno facoltà di esprimere il proprio voto dichiarandolo ai Segretari di seduta. In tal modo, alla chiusura della seduta pomeridiana, si potrà accertare quale sia l'effettivo orientamento dell'Assemblea su un tema così delicato e complesso quale è l'autorizzazione a procedere nei riguardi del Presidente del Consiglio o di un Ministro della Repubblica.

La Giunta raccomanda la presente proposta di modifica regolamentare all'approvazione dell'Assemblea.

SMURAGLIA, *relatore*

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

TESTO VIGENTE

—

Art. 5.

*Elezione degli altri componenti
della Presidenza.*

1. Eletto il Presidente, nella seduta successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti, di tre Questori e di otto Segretari.

2. Per tali votazioni, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice Presidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

3. Nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti di diritto, a norma dell'articolo 14, comma 4, ivi compreso il Gruppo misto. Prima di procedere alle votazioni a norma del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi.

4. Quando nessun componente di taluno degli anzidetti Gruppi risulti eletto nelle votazioni di cui al comma 1, ciascuno dei Gruppi medesimi ha diritto di richiedere al Presidente del Senato che si proceda all'elezione di altri Segretari.

5. Il Presidente stabilisce la data della votazione per l'elezione di cui al comma 4. Ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda un solo nominativo. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato richiesta ai sensi del comma 4,

TESTO PROPOSTO DALLA
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

—

CAPO I

MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

Art. 1.

All'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

(Segue: *Testo vigente*)

ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.

6. Ciascuno dei Gruppi costituiti con autorizzazione del Consiglio di Presidenza, a norma dell'articolo 14, comma 5, se già non rappresentati, nonchè il Gruppo misto, possono richiedere che si proceda all'elezione di altri Segretari.

7. Sulle richieste formulate ai sensi del comma 6 delibera il Consiglio di Presidenza. Il numero degli ulteriori Segretari, di cui al citato comma 6, non può essere in ogni caso superiore a due. Per le modalità della votazione si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

8. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un nome; quando si debbano coprire più di due posti scrive un numero di nomi pari alla metà dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unità. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

9. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 30.

Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione.

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente e delle sedute nelle quali le Commissioni discutano e adottino deliberazioni su affari

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

«9-bis. I Segretari che, eletti ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7, entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione, decadono dall'incarico».

Art. 2.

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Art. 30.

Numero legale per le sedute delle Commissioni - Verificazione.

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente, **di quelle relative ad affari per i quali le Commissioni non debbano riferire all'As-**

(Segue: *Testo vigente*)

per i quali non debbano riferire all'Assemblea, nonché nei casi previsti dall'articolo 27, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse. In ogni altro caso le sedute delle Commissioni sono valide se è presente almeno un terzo dei loro componenti.

2. La presenza del numero legale è accertata dal Presidente all'inizio della seduta; nel corso di questa, prima di ogni deliberazione, ciascun Senatore può richiederne la verifica.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per un'ora. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 53.

Programma dei lavori.

1. I lavori del Senato sono organizzati secondo il metodo della programmazione

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

semblea, nonché nei casi previsti dall'articolo 27, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti delle Commissioni stesse, **accertata dal Presidente all'inizio della seduta.**

2. **Si presume che la Commissione sia sempre in numero legale per deliberare. Tuttavia il Presidente, d'ufficio in occasione della prima votazione per alzata di mano successiva alla chiusura della discussione generale, o su richiesta di un Senatore, formulata prima dell'indizione di ogni altra votazione di tal genere, dispone la verifica.**

3. **Quando ha luogo la verifica del numero legale, per la validità delle deliberazioni assunte nelle sedi di cui al comma 1 è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. In ogni altra sede, è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.**

4. **Prima della votazione di una proposta per la cui approvazione sia richiesto il voto favorevole di una maggioranza dei componenti della Commissione, il Presidente può disporre l'accertamento del numero dei presenti.**

5. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per **venti minuti**. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando la data e l'ora della seduta successiva con lo stesso ordine del giorno della seduta che è stata tolta».

Art. 3.

All'articolo 53, il comma 3 è sostituito dal seguente:

(Segue: *Testo vigente*)

per sessioni bimestrali sulla base di programmi e calendari.

2. Di norma quattro settimane della sessione sono riservate alle sedute delle Commissioni permanenti e speciali, nonchè all'attività delle Commissioni bicamerali, per le quali sono riservati tempi specifici e adeguati, previe le opportune intese con il Presidente della Camera dei deputati; tre settimane sono dedicate all'attività dell'Assemblea; una settimana è destinata all'attività dei Gruppi parlamentari e dei singoli Senatori.

3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonchè da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. Ogni semestre, nei programmi dei lavori dell'Assemblea, sono inseriti disegni di legge indicati dai Gruppi parlamentari in rapporto alla loro consistenza.

4. Il programma, se approvato all'unanimità, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di dieci minuti.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

«3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Il programma è redatto tenendo conto delle priorità indicate dal Governo e delle proposte avanzate dai Gruppi parlamentari nonchè da singoli Senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo, per le quali sono riservati tempi specifici ed adeguati. **Ogni due mesi, almeno due sedute sono destinate esclusivamente all'esame di disegni di legge e di documenti presentati dai Gruppi parlamentari delle opposizioni e da questi fatti propri ai sensi dell'articolo 79, comma 1. Si applicano le disposizioni dell'articolo 55, comma 5».**

(Segue: *Testo vigente*)

5. La procedura prevista nei commi precedenti si applica anche per l'esame e l'approvazione di eventuali modifiche al programma dei lavori.

6. Ai fini dell'attuazione del programma, il Presidente convoca i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali, con l'intervento del rappresentante del Governo, per stabilire le modalità ed i tempi dei lavori delle Commissioni stesse, in coordinamento con l'attività dell'Assemblea.

7. I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno.

Art. 102-bis.

*Effetti del parere contrario
della 5^a Commissione permanente.*

Sugli emendamenti, articoli o disegni di legge che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate per i quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario, motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

Art. 4.

L'articolo 102-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 102-bis.

*Effetti del parere contrario
della 5^a Commissione permanente.*

1. Gli emendamenti che importino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, per i quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso parere contrario motivando la sua opposizione con la mancanza della copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, non sono procedibili, a meno che quindici Senatori non ne chiedano la votazione. I richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorchè non partecipino alla votazione.

2. Sugli emendamenti di cui al comma 1, nonchè sugli articoli e sui disegni di

(Segue: *Testo vigente*)

Art. 108.

Modalità per la verifica del numero legale e del numero dei presenti. Effetti della mancanza del numero richiesto.

1. Per verificare se il Senato è in numero legale il Presidente invita i Senatori a fare constatare la loro presenza mediante il dispositivo elettronico di voto.

2. I Senatori che sono assenti per incarico avuto dal Senato o in ragione della loro carica di Ministro non sono computati per fissare il numero legale. La stessa disposizione si applica ai Senatori che sono in congedo a norma dell'articolo 62, nel limite massimo di un decimo del totale dei componenti dell'Assemblea.

3. I richiedenti la verifica del numero legale sono computati come presenti ancorché si siano assentati dall'Aula o comunque non abbiano fatto constatare la loro presenza.

4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, s'intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

legge ai quali si riferisce l'anzidetto parere contrario della 5^a Commissione permanente, la deliberazione ha luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo».

Art. 5.

All'articolo 108, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se il Senato non è in numero legale, il Presidente **rinvia** la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di **venti minuti**. **La seduta può essere tolta dal Presidente, apprezzate le circostanze, alla quarta mancanza consecutiva del numero legale. Quando la seduta è tolta**, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo

(Segue: *Testo vigente*)

abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno.

5. La mancanza del numero legale in una seduta non determina presunzione di mancanza dello stesso dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

6. All'accertamento del numero dei presenti previsto dal comma 3 dell'articolo 107, si procede con le stesse modalità stabilite per la verifica del numero legale. Se il numero dei presenti è inferiore alla maggioranza richiesta per la deliberazione, il Presidente rinvia la votazione ad altra ora della medesima seduta o ad altra seduta, salvo che il Senato risulti non in numero legale, nel qual caso si applicano le disposizioni del comma 4 del presente articolo.

Art. 135-bis.

Esame degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresì di prendere visione degli atti del procedimento, di produrre documenti e di presentare memorie.

3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entro trenta giorni dalla

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo quando il Senato abbia già prima deliberato di tenere seduta in tale giorno».

Art. 6.

All'articolo 135-bis, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

(Segue: *Testo vigente*)

data in cui ha ricevuto gli atti. È ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, l'Assemblea si riunisce non oltre sessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti al Presidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, il Presidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta un relatore autorizzandolo a riferire oralmente.

7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulle proposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria ai sensi del comma 4. Ove le predette proposte siano respinte e non vi siano proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea non procede a votazioni intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, che si intendono respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

«8-bis. Le proposte di diniego dell'autorizzazione sono messe ai voti in una se-

(Segue: *Testo vigente*)

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di essi.

10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta riferisce oralmente al Senato, che si riunisce entro quindici giorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni della Giunta.

11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gli atti che le vengono trasmessi si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 135.

Art. 151-bis.

Interrogazioni a risposta immediata.

1. In sede di formazione del calendario dei lavori, nell'ambito delle sedute che la sessione di cui all'articolo 53 dedica all'attività dell'Assemblea, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari stabilisce le materie sulle quali potranno essere presentate interrogazioni a risposta immediata, secondo le modalità di cui ai successivi commi, riservando al riguardo

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

duta antimeridiana. I Senatori possono votare per tutta la durata della seduta e per quella della seduta pomeridiana prevista per lo stesso giorno mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo ovvero, successivamente, dichiarando il voto ai Segretari. Nell'intervallo tra le due sedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanza dei Segretari».

Art. 7.

L'articolo 151-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 151-bis.

Interrogazioni a risposta immediata.

1. Periodicamente, parte di una seduta destinata alla discussione di disegni di legge è dedicata allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata relative a un numero ristretto di materie individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(Segue: *Testo vigente*)

l'inizio di almeno una delle predette sedute.

2. Almeno quarantotto ore prima della seduta indicata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, tranne casi eccezionali di particolare urgenza, possono essere presentate alla Presidenza, per iscritto, interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo, senza alcun commento.

3. Il Presidente sceglie, sentito il Governo, non più di cinque interrogazioni, in modo che, nell'ambito della materia trattata, siano diversi i Gruppi di appartenenza dei presentatori.

4. In Assemblea il Presidente dà lettura di ciascuna interrogazione, alla quale il Governo risponde per non più di due minuti. Il presentatore può replicare per non più di un minuto.

5. Sullo stesso argomento può chiedere precisazioni, per non più di un minuto ciascuno, un Senatore per ogni Gruppo parlamentare.

6. Quando interviene per la risposta il Presidente del Consiglio dei ministri, o quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente può disporre la trasmissione televisiva diretta.

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

2. Nello svolgimento di tali interrogazioni, il Governo è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro competente per materia.

3. In Assemblea ha per primo la parola, ove lo chieda, il rappresentante del Governo, per non più di dieci minuti.

4. Un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Il Presidente alterna le domande di Senatori della maggioranza con quelle di Senatori delle opposizioni.

5. Il rappresentante del Governo risponde per non più di tre minuti. L'interrogante può replicare per non più di tre minuti.

6. Identico».

(Segue: *Testo vigente*)

(Segue: *Testo proposto dalla Giunta per il Regolamento*)

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

1. Le modificazioni al Regolamento di cui agli articoli precedenti entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le modificazioni di cui all'articolo 1 non si applicano alle situazioni verificatesi precedentemente alla predetta data.